

# **Diritto annuale, le imprese a congruaglio entro il 30/11**

*Le imprese che hanno provveduto a fare il versamento del diritto annuale, prima del 28 giugno 2017, senza la maggiorazione del 20%, potranno versare il congruaglio entro il 30 novembre 2017 senza applicazione di sanzioni. Il termine è stato fissato con l'articolo 1, 6 comma, del decreto dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2017 n. 149), che consente di versare la differenza tra quanto già erogato e quanto effettivamente dovuto senza sanzioni e interessi. Dal primo dicembre 2017, l'integrazione dovrà essere effettuata con ravvedimento operoso. La possibilità concessa, ha spiegato il Mise, «non dev'essere intesa come proroga dei termini di versamento. Pertanto restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti». Le imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base più incremento). Le imprese che, invece, hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1° dicembre 2017, hanno omesso il versamento della maggiorazione potranno regolarizzare il mancato versamento della stessa, dovuta per il 2017, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del dm 27 gennaio 2005, n. 54 (ravvedimento operoso). In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni. Le imprese sono tenute a verificare l'importo del diritto annuale 2017 già versato e a provvedere all'integrazione di quanto dovuto, effettuando il versamento con il Mod. F24, compilato nella sezione «Imu e altri tributi», utilizzando i soliti codici tributo (3850 - 3851 - 3852).*

**Cinzia De Stefanis**